

Marca da
bollo
€16,00

**Allo SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE del
COMUNE di SILVI**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

NUOVA APERTURA di SALA GIOCHI

ex art. 86 comma 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) e s.m.i. e L.R. 29/10/2013 n. 40

Io sottoscritt _____
nat ____ a _____ (prov. ____) il _____,
residente a _____ (prov. ____) in via _____
n. _____ cittadin _____ tel. _____ e-mail
_____ @ _____ cod. fisc. _____
in qualità di (barrare il caso ricorrente):

- Titolare di Omonima Impresa Individuale:

Partita IVA	
Sede legale	Comune di _____ Prov. _____ in Via _____
Iscrizione Registro Imprese	CCIAA di _____ Num. _____ del _____

- Legale Rappresentante di:

Denominazione o Ragione sociale	
Cod. fisc./partita IVA	
Sede legale	Comune di _____ Prov. _____ in Via _____

ai sensi della L.R. 29/10/2013 n. 40

CHIEDE

**il rilascio di autorizzazione per NUOVA APERTURA di SALA GIOCHI
ex art. 86 comma 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) e s.m.i.**

nei locali ubicati in Via _____ n. _____
all'insegna _____.

Superficie destinata ai giochi mq. _____, superficie complessiva mq. _____.

nell'esercizio viene svolta anche l'attività secondaria di: (specificare)

ATTENZIONE:

Il numero massimo di apparecchi installabili nel suddetto esercizio è stabilito all'art. 2, comma 3, del Decreto 19 gennaio 2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di seguito riportato:

"In ciascun punto vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita"

Il numero massimo di apparecchi installabili di cui all'art. 110 comma 6 lett.a) del T.U.L.P.S. è stabilito all'art. 4, comma 3, del Decreto 27 luglio 2011 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di seguito riportato:

"Fino a n.4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq., purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 mq. n.1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq. della superficie del punto vendita (destinata ai giochi), sino ad un massimo di 75 apparecchi (minimo 2 mq. per apparecchio moltiplicato per il numero delle postazioni di gioco)"

PRESO ATTO

- **che l'autorizzazione avrà la durata di cinque anni e può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza (L.R. 29/10/2013 n. 40);**
- **che la sala giochi deve essere ubicata in un raggio non inferiore a trecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai luoghi sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazioni giovanili, impianti sportivi, strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque fanno parte di categorie coperte, caserme militari, centri di aggregazione di anziani, cimiteri e camere mortuarie (L.R. 29/10/2013 n. 40);**
- **che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione compresa l'eventuale cessazione dell'attività;**

CHIEDE contestualmente il rilascio della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.

DICHIARA, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti:

- di avere la disponibilità dei locali a titolo di:
 - Proprietà;
 - Affittuario;
 - Altro _____;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.71 D. Lgs.59/2010);
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;

- di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi;
- di essere consapevole dei limiti stabiliti dai Decreti 18.01.2007 e 27 luglio 2011 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che individuano il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e delle prescrizione per l'installazione degli apparecchi;
- di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI vidimata dal Sindaco o suo delegato;
- di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 é vietato ai minori di anni 18;
- di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- che gli apparecchi da trattenimento installati (o da installare) sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e all'art. 38 della Legge 388/2003 e ss.mm.ii. e ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d'uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l'agibilità dei locali;
- di essere consapevole che l'attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS);

ALLEGA:

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari);
3. titolo di disponibilità dell'immobile;
4. planimetria dello stato attuale dei locali con timbro e data in originale del tecnico abilitato indicante i mq dell'area destinata destinati alla somministrazione nonché la seguente dicitura da parte del tecnico: "la planimetria qui prodotta è conforme allo stato dei luoghi rilevato dal sottoscritto in data (attuale), agli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. del oppure alla concessione edilizia n. del nonché all'agibilità n. del.....";
5. copia del certificato di agibilità dei locali;
6. atto costitutivo (se trattasi di società);
7. valutazione di impatto acustico, qualora ne ricorrano le circostanze;
8. ricevuta del versamento di €100,00 con la seguente **CAUSALE**: Diritti d'istruttoria SUAP: SCIA somministrazione alimenti e bevande; da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: **1) BOLLETTINO POSTALE**: C/C n. 11643640 intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria; **2) BONIFICO POSTALE** IBAN: IT 58 H 07601 15300 000011643640 di Poste Italiane s.p.a., intestato a: Comune di Silvi; **3) BONIFICO BANCARIO**: IBAN: IT 45 T 05748 77050 100000300003 di Banca dell'Adriatico s.p.a. – filiale di Silvi, intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria.

Silvi, _____

FIRMA

Allegato A

Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,

Comma 6

- lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera "a";
- lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta

di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

*** Attenzione: (comma 8) l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.**

Comma 7 lettera A

apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

Comma 7 lettera C

quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.